

Legami familiari e diritto nel mondo romano.

V Incontro fra storici e giuristi

(Lecce, 26-27 febbraio 2015)

1. Con il patrocinio del Consorzio Interuniversitario «*Gérard Boulvert*» e sotto gli auspici della rivista «*Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*», presso il Rettorato dell'Università del Salento di Lecce, il 26 e il 27 febbraio 2015 si è svolto il V «*Incontro fra storici e giuristi*», dal tema «*Legami familiari e diritto nel mondo romano*».

Dopo i saluti di Giancarlo Vallone, Preside della Facoltà giuridica dell'Università ospitante, e dopo l'introduzione al tema a cura dell'organizzatrice dell'incontro, Francesca Lamberti (Lecce), i lavori sono stati aperti, sotto la presidenza di Arrigo Diego Manfredini (Ferrara), da Pasquale Rosafio (Lecce), con una relazione su *La famiglia romana in Plauto*: attraverso esempi plautini il relatore ha in particolare ripercorso la più arcaica situazione di 'sottomissione muliebre' e la progressiva emersione del protagonismo femminile all'interno delle dinamiche familiari d'età medio-repubblicana.

Patrizia Giunti (Firenze), *Imperium e patria potestas: la dialettica del potere nelle relazioni genitori-figli*, ha poi trattato il tema della *patria potestas*, suggestivamente caratterizzandola come un istituto identitario dell'esperienza giuridica romana. La studiosa ha analizzato i conflitti normativi dei tratti caratteristici della *patria potestas* e la sua dialettica con l'*imperium*, soffermandosi sulla disciplina del *ius adulterum cum filia occidendi*, e sulle ipotesi di potenziale collisione fra potere privato e pubblico nella posizione del *magistratus-filius in potestate*.

Pierangelo Buongiorno (Münster) «*Medendum senatus decreto aut lege*». *Interventi normativi di primo principato in materia matrimoniale*, si è interrogato, invece, sui *senatusconsulta* di riforma della legislazione matrimoniale augustea. Si è soffermato in particolare su Suet. *Cl.* 23.1, che riferisce di un'abrogazione d'un *caput* della *lex Papia Poppaea* aggiunto sotto il principato di Tiberio, identificandolo con un *SC. Persicianum*, del quale denominazione e data risalirebbero a uno dei consoli in carica nell'anno 34 d.C.: Paolo Fabio Persico. Lo studioso ha, quindi, ripercorso l'evoluzione normativa post-augustea in materia matrimoniale, che dai progetti di riforma dell'anno 20 si sarebbero tradotti dapprima nel *SC. Persicianum*, poi in un *SC. Claudianum* del 50, e infine nel *SC. Calvisianum* (50-52).

La prima giornata di lavori si è conclusa con la relazione di Giulio Rizzelli (Foggia), *Immagini di padri augustei*. Tornando sul multiforme immaginario delle fonti in materia di *patria potestas*, il relatore si è ulteriormente fermato sulla prospettiva del legislatore augusteo, ripercorrendo anch'egli i profili peculiari relativi alla stessa all'interno della *lex Iulia de adulteriis*. Rizzelli ha, quindi, evidenziato i forti legami che si sarebbero conservati fra la *filia coempta* e suo padre, i quali troverebbero conferma in una pratica sociale per la quale le figlie sposate avrebbero continuato a frequentare abitualmente la casa del genitore.

2. La seconda giornata di lavori, sotto la presidenza di Evelyn Höbenreich (Graz) è stata aperta dalla relazione di Arrigo Diego Manfredini, *Sacerdos casta e castis, pura e puris*, che, movendo da *Cont.* 1.2 di Seneca il vecchio, ha interpretato il sintagma

«*casta e castis, pura e puris sit*» come una prescrizione normativa sull'integrità morale, ricercata non solo in capo ai candidati alle cariche sacerdotali, ma anche ai loro genitori e all'ambiente di contesto.

Ha fatto seguito la relazione di Renzo Lambertini (Modena), *Dotis restitutio constante matrimonio* che, prendendo le mosse da D. 11.7.27.1 (Ulp. 25 *ad ed.*), ha affrontato i casi in cui le fonti sembrano postulare la possibilità che il marito restituisse la dote pur non essendosi sciolto il matrimonio: così, in particolare, quando fosse conveniente per la *uxor* vendere il compendio dotale per sanare le passività di un'eredità alla quale ella fosse chiamata; ovvero quando la dote fosse occorsa per ripagare un debito o acquistare un fondo ai figli di primo letto del marito o per prestare soccorso alla moglie o aiutare congiunti del marito.

Salvatore Puliatti (Parma), *Impedimenti matrimoniali e nuovi vincoli*, si è occupato della genesi dell'impedimento matrimoniale disposto da C.I. 5.4.26 (a. 530) che vietava ai padrini di battesimo di sposare la figlioccia: dopo aver ripercorso l'*humus* culturale in cui tale divieto si è formato ed evidenziato che tale divieto si fonda in ragione della parentela spirituale sorta in seguito al battesimo, si è soffermato sull'evoluzione dell'impedimento nella tradizione canonistica d'oriente e d'occidente.

Le due giornate di studio si sono concluse con la relazione di Valerio Neri (Bologna), *Adulterio e separazione dei coniugi nella Gallia di Gregorio di Tours*, che, soprattutto attraverso il confronto con le parallele testimonianze della *Lex Visigothorum* e della *Lex Romana Burgundionum*, ha illustrato la peculiare disciplina del divorzio *sine iusta causa* all'epoca di Onorio e Teodosio, e la disciplina dell'adulterio nell'esperienza della Gallia dei secc. VI e VII d.C.

Roberta Abbadessa - Grazia Creni
(Università del Salento)